

REGIONE CAMPANIA - Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane - Via S. Lucia 81, 80132 Napoli - Bando per l'accesso ai contributi regionali per l'esercizio associato di servizi comunali.

Articolo 1

Finalità

1. Allo scopo di realizzare una più efficiente gestione di funzioni e servizi comunali, la Regione eroga specifici contributi agli enti locali di cui all'articolo 2 che intendano progettare l'esercizio associato di tali servizi.

Articolo 2

Enti locali beneficiari

1. Possono beneficiare del contributo regionale le Unioni di Comuni, le Comunità montane, le Comunità isolate o di arcipelago.

2. Possono altresì beneficiare del contributo i Comuni associati o che intendano associarsi attraverso convenzione, a condizione che nessuno di essi superi i 50 mila abitanti rilevati al 31 dicembre 2001.

Articolo 3

Domanda di richiesta del contributo

1. Per poter accedere al contributo, gli enti locali di cui all'articolo 2 debbono far pervenire alla Regione Campania - Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità montane, Via S. Lucia 81, 80132 Napoli - entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, una specifica domanda firmata congiuntamente dai legali rappresentanti degli enti locali che gestiscono o che intendano gestire i servizi in forma associata, recante il numero degli abitanti di ogni singolo Comune riferito al 31 dicembre 2001 e corredata dal progetto per l'esercizio associato di servizi, da elaborare secondo le prescrizioni e le indicazioni riportate negli articoli 4 e seguenti.

Articolo 4

Contenuto del progetto

1 Il progetto finalizzato all'esercizio associato di servizi comunali deve contenere almeno i seguenti elementi:

a) la mappatura dei servizi gestiti in forma associata, facendo riferimento alla classificazione contenuta nello schema ufficiale del bilancio comunale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, articolo 2, comma 3, lettera e);

b) l'individuazione per ciascun servizio dei concreti vantaggi perseguibili attraverso la gestione associata, espressi soprattutto in termini di costi e benefici;

c) l'analisi dei punti di forza e di debolezza;

d) la definizione degli obiettivi quali-quantitativi da raggiungere e dei tempi occorrenti per realizzarli;

e) la scelta motivata della formula gestionale da adottare per ciascun servizio gestito in forma associata facendo riferimento soprattutto all'articolo 113-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

f) le risorse occorrenti per l'attivazione del progetto espresse in termini di uomini, beni e servizi;

g) l'analitica descrizione delle spese da sostenere per progettare, avviare e gestire l'esercizio associato di servizi nei dodici mesi dalla sua attivazione;

h) il quadro finale riassuntivo delle spese di cui al punto g), decurtate delle spese eventualmente già ammesse al finanziamento da parte di enti appartenenti alla pubblica amministrazione.

2 Il progetto finalizzato all'esercizio associato di servizi deve necessariamente contenere le indicazioni indispensabili all'attribuzione dei punteggi secondo i parametri e criteri di cui al successivo art. 5 del presente bando. Qualora manchi uno o più elementi necessari alla valutazione da parte della commissione di cui all'articolo 5, alcun punteggio verrà attribuito al concorrente.

Articolo 5

Valutazione del progetto, criteri e parametri di attribuzione dei punteggi

1. La valutazione del progetto è affidata ad una commissione composta da n. 3 esperti più il segretario nominati con decreto dell'Assessore agli enti locali.

2. La commissione esamina preliminarmente la documentazione presentata, ammettendo alla valutazione esclusivamente le domande ed i progetti contenenti i documenti, le notizie, i dati e gli elementi specificati negli articoli 3 e 4.

3. Ai fini della ripartizione ed assegnazione del contributo regionale, la commissione predispone la graduatoria dei progetti presentati sulla base dei punteggi assegnati con i seguenti parametri:

a) parametro demografico: max punti attribuibili a ciascun raggruppamento 40

b) parametro quali/quantitativo: max punti attribuibili 60

4. Quanto al parametro a) - demografico - i punti a disposizione della Commissione vanno così attribuiti:

a) punti 40: ai raggruppamenti di comuni nel cui ambito nessun comune supera i 5.000 abitanti;

b) punti 30: ai raggruppamenti di comuni nel cui ambito nessun comune supera i 10.000 abitanti;

c) punti 20: ai raggruppamenti di comuni nel cui ambito nessun comune supera i 30.000 abitanti;

d) punti 0: ai raggruppamenti di comuni nel cui ambito nessun comune supera i 50.000 abitanti.

5. Quanto al parametro b) - quali/quantitativo - i 60 punti a disposizione della commissione vanno così attribuiti:

a) punti 12: ai progetti che prevedono l'istituzione di nuovi servizi; alcun punteggio sarà attribuito ai progetti mancanti di tale caratteristica;

b) punti 12: ai progetti che prevedono un numero di servizi, da gestire in forma associata, non inferiore a tre; alcun punteggio sarà attribuito ai progetti mancanti di tale caratteristica;

c) punti 10: ai progetti che prevedono l'esercizio associato di servizi sociali alle persone, affidati al volontariato o alle cooperative sociali;

d) punti 10: ai progetti che prevedono l'attivazione di innovazioni tecnologiche; alcun punteggio sarà attribuito ai progetti mancanti di tale caratteristica;

e) punti 10: ai progetti che prevedono, congiuntamente o disgiuntamente, l'esercizio associato di servizi di supporto, quali ad esempio l'ufficio tecnico urbanistico, edilizio e lavori pubblici, l'ufficio economico-finanziario, l'ufficio gestione del personale, ufficio gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, polizia locale;

f) punti 6: ai progetti che prevedono l'esercizio associato di servizi alle imprese.

6. Al termine della valutazione la commissione compila la graduatoria per ogni gestione associata, riportando, a fianco di ognuna di essa, il punteggio attribuito e la spesa complessiva risultante dal quadro finale calcolata secondo le indicazioni di cui alla lettera h) dell'articolo 4.

Articolo 6

Determinazione del contributo regionale

1. A valere sui fondi compresi nell'U.P.B. 6.23.106 del bilancio di previsione del 2002, di 2.650.387,08 euro, stanziati sul capitolo 302, "Contributi agli enti locali per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e assistenza alla progettazione integrata", e di 3.831.456,90 euro, stanziati sul capitolo 540 "Fondo per il finanziamento di iniziative degli enti locali e dell'associazionismo", la Giunta Regionale - sulla base della graduatoria di cui all'articolo 5 - provvede, con propria delibera all'approvazione della graduatoria stessa ed al riparto ed all'assegnazione, tra gli enti locali di cui all'articolo 2, del contributo fino ad un massimo del 50% dell'ammontare delle spese da sostenere da parte di ciascuna gestione associata per progettare, avviare e gestire l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali nei primi dodici mesi dalla sua attivazione, risultante dal quadro riassuntivo del progetto colcolato secondo le indicazioni di cui all'articolo 4, lettera h).

2. Il contributo massimo finanziabile per ciascun raggruppamento di gestione associata non può superare 270.076,83 euro.

Articolo 7

Documentazione integrativa

1 Entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione da parte del Settore Rapporti con le Province, Comuni e Comunità montane della Regione Campania dell'avvenuta approvazione della graduatoria e del riparto da parte della Giunta Regionale di cui all'articolo 6, ciascun raggruppamento di gestione associata trasmette, a cura del responsabile dell'attuazione del progetto di cui al successivo punto a), allo stesso Settore Rapporti con le Province, Comuni e Comunità montane della Regione Campania:

a) le delibere consiliari adottate da ciascun comune aderente all'iniziativa di presa d'atto dell'assegnazione del contributo e di approvazione della convenzione di cui al punto b). Dette delibere debbono inoltre riportare: l'indicazione del dirigente, scelto tra i dirigenti degli enti partecipanti, o in mancanza di un segretario comunale o di un funzionario inquadrato nella categoria D, cui è affidata la responsabilità dell'attuazione del progetto; l'individuazione dell'ente locale cui va versato il contributo regionale, con l'indicazione del numero e dell' intestazione di conto corrente e del codice fiscale; l'impegno a gestire per almeno un triennio l'esercizio associato delle funzioni e servizi risultanti dal progetto;

b) la convenzione sottoscritta dagli enti locali contenente la durata della gestione associata, le modalità di consultazione tra enti convenzionati, i rapporti patrimoniali e finanziari, i reciproci obblighi e garanzie, le condizioni di recesso.

Articolo 8

Erogazione del contributo

1. Il contributo assegnato a ciascun raggruppamento è erogato in tre rate liquidate con decreto del dirigente del Settore Rapporti con le Province, Comuni e Comunità montane con le seguenti modalità:

a) la prima rata, pari al 30%, è liquidata entro 10 giorni dalla presentazione della documentazione di cui all'articolo 7;

b) la seconda rata, pari al 40%, è liquidata entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta attivazione, in conformità del progetto presentato ed ammesso a finanziamento, dei servizi in forma associata da parte del responsabile del progetto;

c) la terza ed ultima rata, pari al restante 30%, è liquidata entro 30 giorni dalla presentazione di una relazione dettagliata dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi programmati e della certificazione, a firma del responsabile del progetto, con la quale si attesta l'avvenuto impegno di spesa per progettare, avviare e gestire l'esercizio associato di funzioni e servizi nei primi dodici mesi dalla sua attivazione facendo riferimento alla spesa complessiva risultante dal quadro economico riassuntivo del progetto calcolata secondo le indicazioni di cui all'articolo 4, lettera h).

2. Qualora la spesa impegnata e certificata dal responsabile del progetto risulti di importo inferiore a quella preventivata indicata nel quadro economico riassuntivo del progetto calcolata secondo le indicazioni di cui all'articolo 4, lettera h), il saldo del contributo è decurtato in proporzione.

3. E' integralmente restituita alla Regione la prima rata del contributo, qualora la gestione associata non sia attivata entro il termine perentorio di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di assegnazione del contributo.

4. Sono integralmente restituite la prima e la seconda rata del contributo qualora non sia stato impegnato, entro il termine perentorio di 450 giorni dalla comunicazione di inizio delle attività, almeno il 50% della spesa preventivata per progettare, avviare e gestire l'esercizio associato di funzioni e servizi nei primi dodici mesi dalla sua attivazione risultante dal quadro economico riassuntivo del progetto, calcolata secondo le indicazioni di cui all'articolo 4, lettera h).

5. In mancanza di restituzione spontanea da parte degli enti inadempienti, la Giunta Regionale, previa diffida ad adempiere nel termine perentorio di 15 giorni formulata con raccomandata a. r., nomina un commissario ad acta che vi provvede a spese degli enti locali inadempienti.